

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 1952

(99^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato » (N. 1918) (Di iniziativa dei senatori Sinforiani ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 827, 830
RIZZO Domenico	828, 829
BISORI	828, 829
LEPORE	828, 830
LOCATELLI	828
DONATI	829
ROMITA	829
RANALDI	830
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	830

(Discussione e approvazione)

« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale già di ruolo alla data del 23 marzo 1939 » (N. 2515) (Di iniziativa del senatore Lepore):

PRESIDENTE	831
ZOTTA, <i>relatore</i>	831
FANTONI	833

LEPORE	Pag. 833
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	833, 834
DONATI	833

(Seguito della discussione e rigetto)

« Disposizioni concernenti il personale della Amministrazione dello Stato in servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 » (N. 1959) (Di iniziativa del senatore Varriale):

PRESIDENTE	831, 835
ZOTTA	831

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Allegato, Baracco, Bergamini, Bisori, Boggiano Pico, Coffari, Donati, Fantoni, Lepore, Locatelli, Marani, Menotti, Pallastrelli, Raffener, Ranaldi, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Sinforiani, Tupini e Zotta.

È altresì presente l'onorevole Lucifredi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Sinforiani ed altri: « Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato » (N. 1918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Sinforiani ed altri: « Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato ».

Come la Commissione ricorda, nella riunione del 20 dicembre del 1951, in sede di esame di questa proposta di legge, fu ritenuto opportuno procedere alla nomina di una Sottocommissione, composta dei senatori Sinforiani, Tupini, Miniò, Coffari e Fantoni, in quanto si ritenne che la dizione dell'articolo unico proposta dal senatore Sinforiani fosse troppo generica e che la materia si dovesse ulteriormente approfondire. La Sottocommissione si è riunita due volte ed ha formulato un nuovo testo, composto di due articoli, di cui do lettura:

Art. 1 — « Gli autoveicoli, appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, devono avere nella parte posteriore una targa, nella quale è impresso in modo chiaramente visibile lo stemma della Repubblica con la dicitura " Servizio di Stato ».

« L'applicazione della targa dovrà effettuarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2 — « La disposizione dell'articolo precedente non si applica agli autoveicoli al servizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Senato e della Camera dei deputati, e di ciascun Ministro e Sottosegretario di Stato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do nuovamente lettura dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 1.

Gli autoveicoli, appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, devono avere nella parte posteriore una targa, nella quale è impresso in modo chiaramente visibile lo stemma della Repubblica con la dicitura « Servizio di Stato ».

L'applicazione della targa dovrà effettuarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica agli autoveicoli al servizio alla Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Senato e della Camera dei deputati, e di ciascun Ministro o Sottosegretario di Stato.

RIZZO DOMENICO. Con l'approvazione dell'articolo 1, si viene a creare una norma che vale per gli autoveicoli di tutte le Amministrazioni dello Stato e quindi anche delle Amministrazioni militari, i cui automezzi hanno già una targa particolare. A meno che con questo provvedimento non si voglia derogare a tutte le disposizioni esistenti, ritengo che si debbano esonerare anche le Amministrazioni militari dalla applicazione del disposto dell'articolo 1.

BISORI. Oltre al giusto rilievo del senatore Rizzo, osservo che, se il provvedimento riguarda le Amministrazioni dello Stato, è inutile contemplare nell'articolo 2 le eccezioni per la Presidenza della Repubblica, per il Senato e per la Camera dei deputati, dato che queste non sono Amministrazioni dello Stato. Direi, anzi, che ciò sarebbe poco riguardoso sia per il Senato che per la Camera.

LEPORE. Nell'articolo 2 si parla di autoveicoli al servizio di ciascun Ministro e Sottosegretario di Stato. A mio avviso, l'eccezione si dovrebbe limitare ad una sola macchina per ciascun Ministro e Sottosegretario di Stato, dato che questi, molto spesso, dispongono di più macchine.

Osservo inoltre che il provvedimento non contempla gli autoveicoli al servizio di tutti gli altri enti (Enti locali, Camere di commercio, ecc.) i quali abusano molto spesso delle macchine a loro disposizione: il che non è logico perchè, se si provvede per le Amministrazioni dello Stato, si deve farlo anche per tutte quelle Amministrazioni che fanno parte dell'organizzazione statale, onde evitare ogni forma di abuso.

LOCATELLI. Sono d'accordo con il senatore Lepore per quanto riguarda gli autovei-

coli a disposizione dei Sottosegretari di Stato, i quali raggiungono oggi il numero di 36, mentre nel governo Giolitti ve n'erano soltanto 11. È necessario, pertanto, a mio avviso, fissare in modo preciso che ogni Sottosegretario di Stato non può avere che una sola macchina, onde evitare che — come avviene oggi per i Sottosegretari di Stato alle finanze — ve ne siano taluni che ne abbiano quattro o cinque.

DONATI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla situazione particolare in cui si trova la Polizia, i carabinieri e le guardie di finanza, i quali, per fare sorprese o appostamenti, debbono logicamente andare in borghese e non possono pertanto servirsi di macchine con le targhe del Corpo, onde evitare di mettere in sospetto coloro che debbono essere scoperti o fermati. Se l'attuale norma venisse estesa a tutti, tali Corpi dovrebbero servirsi, molto spesso, di macchine private prese a noleggio; il che comporterebbe una infinità di spese, che possono invece essere facilmente evitate.

BISORI. Parlando per mozione d'ordine, propongo, di fronte alle gravi questioni sollevate dai senatori Donati e Lepore, di rinviare l'esame dell'articolo 2, onde permettere alla Sottocommissione di approfondire maggiormente la materia, sugli elementi forniti dalla Commissione.

RIZZO DOMENICO. Non mi pare che si possa parlare di mozione d'ordine, dato che stiamo esaminando una proposta della Sottocommissione, alla quale non siamo vincolati e che possiamo anche non accettare.

Devo dichiarare che sono favorevole alla proposta di legge Sinforiani nei suoi limiti originari. Comprendo benissimo che questi limiti escludono una infinità di casi diversi: e non è che essi non siano meritevoli di una particolare tutela, ma evidentemente la proposta di legge non vuole estendere la sua efficacia ad enti diversi dalla Amministrazione statale.

Abbiamo approvato l'articolo 1: adesso si tratta di precisare quali sono le Amministrazioni dello Stato sottoposte al regime particolare di questo provvedimento; e ciò può essere fatto con una elencazione positiva o con una elencazione negativa, cioè di eccezioni.

Ritengo giuste le osservazioni del senatore Bisori per quanto riguarda la Presidenza della Repubblica, il Senato e la Camera dei deputati che, non essendo Amministrazioni dello Stato, non sono *a priori* comprese nell'articolo 1; l'eccezione, invece, va mantenuta per quel che riguarda gli autoveicoli al servizio dei Ministri e dei Sottosegretari, in quanto mi pare logico che essi dispongano di una autovettura per uso personale, senza necessità di essere indicati al pubblico come usufruttuari di una macchina statale. Mi pare, infine, che si debbano considerare in via di eccezione quelle Amministrazioni che abbiano già una regola particolare per la targatura dei loro autoveicoli e quindi tutte le Amministrazioni militari, a meno che l'attuale norma non si voglia intendere come sostitutiva di tutte le disposizioni esistenti.

BISORI. Mi permetto di insistere sulla proposta di rinvio perchè mi sembra molto arduo improvvisare delle disposizioni in una materia così delicata.

ROMITA. Debbo dire francamente che questa proposta di legge, così com'è formulata, non mi persuade. Sarei pertanto favorevole ad un breve rinvio, non per insabbiarla ma per un più approfondito esame. La preoccupazione espressa dal senatore Donati è giusta, in parte, perchè la Polizia deve essere incognita in determinate circostanze; ma, d'altro canto, è evidente che essa non deve abusare degli autoveicoli del Corpo per usi personali e familiari.

Sono stato al Governo e devo dire che i Ministri e i Sottosegretari stanno sempre attenti non solo per quel che riguarda il loro uso personale degli autoveicoli, ma anche per i loro dipendenti, ai quali limitano perfino la benzina. Non capisco, quindi, perchè, mentre noi lesiniamo l'uso degli autoveicoli a funzionari statali che in grandi città come Roma hanno bisogno di spostarsi celermente da un posto all'altro, viceversa si permetta a certe amministrazioni regionali, provinciali o comunali di fare abuso di macchine e benzina. Pertanto, siccome non si può improvvisare in una materia così delicata, riterrei opportuno un breve rinvio della discussione allo scopo di permettere un ulteriore esame del provvedimento.

LEPORE. Innanzi tutto mi domando se questa legge sarà veramente operante. Non lo credo; tuttavia sarà una remora all'abuso per evitare quello che oggi accade. So di funzionari di provincia, di questori che mandano le loro mogli perfino a fare la spesa con le macchine delle amministrazioni o che se ne servono per mandare a prendere i loro figli a scuola. Vi sono, inoltre, presidenti di Consigli provinciali che ne usufruiscono per fare viaggi per conto proprio. Dobbiamo quindi mettere una remora a tutti questi abusi: anche se non otterremo completamente lo scopo, questo provvedimento sarà certamente un freno di ordine morale e dobbiamo pertanto studiarlo a fondo.

RANALDI. Concordo con le osservazioni fatte dal senatore Romita. Si tratta di un problema da studiare non solo per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato ma anche per quelle locali. Debbo notare, come parte in causa, che l'amministrazione di Ancona usa per i propri autoveicoli una targa speciale. Se adottiamo il sistema della targa speciale per gli autoveicoli delle Amministrazioni dello Stato, sarebbe bene adottarlo anche per le amministrazioni locali, escludendo evidentemente quelle amministrazioni che già hanno una propria targatura.

PRESIDENTE. Invito il senatore Sinfioriani ad esprimere il suo avviso — sia come membro della Sottocommissione che come presentatore della proposta di legge — sulla proposta di rinvio della discussione, fatta dal senatore Bisori.

SINFORIANI. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di esprimere l'avviso del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Innanzi tutto devo rettificare qualcuna delle osservazioni fatte, ed in modo particolare quella delle quattro o cinque macchine che sarebbero a disposizione dei Ministri e dei Sottosegretari. Per quel che mi risulta questa situazione non esiste presso nessuna amministrazione. Può accadere che, essendo guasta la macchina del Ministro, questi

debba usarne un'altra, ma, all'infuori di questo caso, credo che ogni Ministro e Sottosegretario abbia una sola macchina a sua disposizione.

Ciò premesso devo dichiarare che il Governo è d'accordo con il testo proposto dalla Sottocommissione. Le osservazioni fatte oggi possono indurre ad una rimediazione; ma il Governo avrebbe caro che la proposta di legge andasse avanti e giungesse in porto. Oso dire che questo è il desiderio personale del Presidente del Consiglio. (*Approvazioni*).

Dichiaro, però, di ritenere dubbia l'opportunità di estendere la norma anche alle amministrazioni locali, avendo il timore che in tal modo potrebbero essere toccati determinati problemi che riguardano l'autonomia degli enti locali. Nulla vieta, tuttavia, che con un secondo provvedimento si possano prendere in considerazione anche le autovetture delle amministrazioni degli enti locali.

Per quel che si riferisce alle osservazioni specifiche fatte all'articolo 2, posso dire che, come questa disposizione non si applica agli autoveicoli degli enti previsti in tale articolo, così non si applica alle Forze armate e alle forze di Polizia.

Farei invece qualche riserva sulla osservazione fatta dal senatore Bisori che non vorrebbe che si parlasse della Presidenza della Repubblica, del Senato e della Camera dei deputati. È vero che, con terminologia schiettamente giuridica, non si può dire che i due rami del Parlamento siano Amministrazioni dello Stato. È però vero che l'amministrazione della Presidenza della Repubblica è amministrazione dello Stato, come lo era una volta quella della Real Casa.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio fatta dal senatore Bisori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Rimane allora stabilito che la discussione della proposta di legge in esame continuerà nella seconda riunione della nostra Commissione dopo la ripresa dei lavori.

Discussione e approvazione della proposta di legge di iniziativa del senatore Lepore: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale già di ruolo alla data del 23 marzo 1939 » (N. 2515); seguito della discussione e reiezione della proposta di legge di iniziativa del senatore Varriale: « Disposizioni concernenti il personale della Amministrazione dello Stato in servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 » (N. 1959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Varriale: « Disposizioni concernenti il personale della Amministrazione dello Stato in servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 », e della proposta di legge d'iniziativa del senatore Lepore: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale già di ruolo alla data del 23 marzo 1939 ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario alla proposta di legge di iniziativa del senatore Varriale. Do lettura di tale parere: « Considerato che le disposizioni contenute nella proposta in esame comporterebbero ulteriori difficoltà nella risoluzione dei complessi problemi relativi alla attuazione dei ruoli transitori, già quasi ultimata, la Commissione finanze e tesoro, nell'impossibilità di poter stabilire l'ammontare dell'onere finanziario, sicuramente rilevante e comunque tale da non poter essere coperto dai normali stanziamenti di bilancio, esprime parere contrario alla proposta stessa ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso invece il seguente parere favorevole per la proposta di legge di iniziativa del senatore Lepore: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria ».

Debbo poi far presente che il senatore Borromeo, impossibilitato ad essere presente, mi ha pregato di proporre alla nostra Commissione il rinvio dell'esame della proposta di legge d'iniziativa del senatore Lepore avendo

egli in animo di proporre alcuni emendamenti, in considerazione del fatto che, a suo avviso, la proposta di legge stessa, così come è articolata, non soddisfa alle ragioni stesse per le quali è stata presentata.

ZOTTA, *relatore*. Debbo far presente che, invece, altri colleghi, e precisamente i senatori Carelli e Tomè, mi hanno l'uno scritto e l'altro parlato insistentemente perchè queste proposte di legge venissero senz'altro discusse dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio della proposta di legge di iniziativa del senatore Lepore fatta dal senatore Borromeo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

ZOTTA, *relatore*. Dovrei innanzitutto dire quale è il motivo che ha spinto i senatori Varriale e Lepore a presentare questa proposta di legge, richiamando l'attenzione della Commissione sulla legge 29 maggio 1939 con la quale venivano collocati in ruolo gli avventizi squadristi. Si determinò allora una sperequazione tra gli avventizi, di cui alcuni in virtù di questo privilegio venivano ad essere incardinati nei ruoli mentre gli altri ne restavano fuori. Allo scopo di riparare a questa situazione fu emanata la legge 5 giugno 1951. Si colmò così quel solco che si era creato tra avventizi squadristi e avventizi non squadristi con la differenza che gli uni ebbero la sistemazione nel 1939 gli altri nel 1951. In particolare, con la legge del 5 giugno 1951, allo scopo di perequare la situazione giuridica, fu concessa agli avventizi una triplice possibilità a seconda dello stato giuridico dell'aspirazione di ciascuno.

Gli avventizi, cioè, potevano domandare il collocamento nei ruoli speciali transitori con l'attribuzione di una anzianità di 4 anni al 1º maggio 1948; oppure potevano chiedere l'ammissione, in base al titolo di studio posseduto e alle mansioni delle categorie di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B e C e del personale subalterno. Coloro che successivamente alla data del 23 marzo 1939 fossero diventati impiegati di ruolo, avrebbero potuto ottenere l'attribuzione di una anzianità di ruolo di cinque, sette, nove anni, rispettivamente utili ai fini delle promozioni

al grado VIII di gruppo A, IX di gruppo B, XI di gruppo C.

Viene ora la proposta di legge del senatore Varriale, che ha uno scopo preciso. Noi abbiamo sistemato coloro che erano avventizi nel 1939. Notate bene questo punto; avventizi nel 1939, dei quali, ripeto, parte furono sistemati con la legge fascista che favoriva gli squadristi, precisamente nel 1939, parte, per ragioni di perequazione, sono stati sistemati nel 1951 ed hanno avuto quel complesso di favori di cui ho parlato dianzi. Ma nel 1939 c'erano anche gli impiegati di ruolo. Costoro sono stati completamente trascurati in quest'opera di perequazione, per cui è avvenuto che colui che si trovava in una posizione di inferiorità nel 1939, inferiorità dal punto di vista giuridico per la posizione dell'avventizio di fronte all'impiegato di ruolo, per effetto di una legge riparatrice del 1951, viene a trovarsi in una posizione di superiorità di fronte a chi prima lo precedeva giuridicamente.

Quindi è avvenuto questo. Di due impiegati, per esempio, nel 1939, uno era avventizio ed un altro di ruolo: entrambi, successivamente, sono diventati di ruolo nella medesima amministrazione, a seguito di concorso, passando ad un gruppo superiore. Viene la legge del 1951, attribuisce un'anzianità convenzionale ai fini delle promozioni al grado VIII, IX ed XI a quelli che erano avventizi nel 1939 e non tiene presente coloro che a quell'epoca erano di ruolo. Infatti, quando fu impostata la questione, si parlò degli avventizi del 1939 che erano stati sistemati con la legge fascista, in virtù di benemeritenze politiche, e si tennero presenti esclusivamente gli altri avventizi che erano rimasti indietro e per i quali era necessario, in un clima democratico, usare lo stesso trattamento. Ma non ci si è accorti che, riportando al medesimo livello gli avventizi, si sono trascurati gli impiegati di ruolo del 1939 che a seguito di questo si venivano a trovare in una condizione di inferiorità.

A riparare a questo errore, a questa sperequazione vengono la proposta Varriale e la proposta Lepore, che hanno pertanto una finalità in comune.

Vorrei dire qualcosa sulla proposta Varriale. Il collega Varriale propone l'adeguamento completo della legge del 1951 al caso in esame.

Quella legge concedeva tre facoltà agli avventizi: 1) collocamento nei ruoli speciali transitori; 2) immissione ai gradi iniziali dei ruoli organici di gruppo A, B, e C; 3) anzianità convenzionale ai fini delle promozioni ai gradi VIII, IX ed XI dei diversi gruppi. Per il primo punto non è necessaria l'estensione, cioè a dire il collocamento nei ruoli speciali transitori, perchè si tratta di impiegati di ruolo. La legge Varriale vuole estendere la seconda facoltà, cioè la facoltà di passare dal gruppo B al gruppo A, dal gruppo C al gruppo B, se forniti dei prescritti titoli di studio. È il punto che divide le due proposte di legge, perchè quello dell'anzianità convenzionale, dei cinque, dei sette e dei nove anni è comune alla due proposte. La differenza è qui: il senatore Varriale vuole consentire il passaggio di gruppo anche a chi era già di ruolo nel 1939. Quindi l'impiegato di gruppo B, se in possesso della laurea, potrebbe passare al gruppo A, però al grado iniziale.

Ora io, come relatore, dico senz'altro, riguardo a questa ulteriore facoltà concessa dalla proposta Varriale, che non mi sembrano fondate le preoccupazioni della Commissione finanze e tesoro per le conseguenze finanziarie, perchè penso che non ci debbano esser molti impiegati che rinuncino a tutta una carriera fatta nel gruppo B, dove possono in tanti anni esser giunti al grado IX o superiori, per passare al gruppo A, ma al grado iniziale. La preoccupazione è un'altra, perchè noi procediamo, in questo campo, *per ignes*. C'è il problema della sistemazione del personale dei ruoli transitori e se noi concediamo questa facoltà non vedremo mai la luce in questa scottante questione della sistemazione del personale.

Respingendo questa proposta, quindi, mentre salviamo gli interessi dell'Amministrazione, non apportiamo nessun danno agli impiegati che non avrebbero molta convenienza a passare da un gruppo all'altro, rinunciando al grado acquisito, solo per la magra soddisfazione di poter dire di appartenere a un gruppo superiore.

Al contrario, invece, ha grande importanza l'altra disposizione, in cui si compendia ed esaurisce la proposta Lepore, e che è anche la parte sostanziale della proposta di legge Varriale. Dirò tra parentesi che tutta quell'insistenza, che non ha precedenti nella mia modesta vita parlamentare, da parte di impiegati

che hanno ricorso ad infiniti mezzi per cercar di vedere attese le ragioni dei loro interessi, si è sempre appuntata verso questa disposizione che è comune alle due proposte di legge, mentre verso l'altra, che ricordi, non vi è stata alcuna sollecitazione.

Questo ho detto per convincere che tra l'uno e l'altro disegno di legge non vi è sostanzialmente differenza. Veniamo allora alla proposta Lepore. La proposta Lepore è questa: agli impiegati in servizio di ruolo alla data del 23 marzo 1939, i quali posteriormente a tale data abbiano conseguito per concorso il passaggio a gruppi superiori, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. Nei confronti del personale di gruppo C, per i quali la promozione per esame sia prevista dai singoli ordinamenti per un grado diverso dall'XI, il settimo comma della legge citata si applica con riferimento a tale grado. Il computo dei posti da conferire in soprannumero, di cui al settimo comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Questo è sostanzialmente il disegno di legge Lepore. Poi vi sono disposizioni di lieve importanza sulle quali darò i chiarimenti necessari in sede di discussione degli articoli.

Concludendo, mentre sono favorevole alla proposta di legge Lepore, per quanto riguarda la proposta di legge Varriale ne propongo la reiezione.

FANTONI. Stiamo cercando di ovviare, fino a dove possibile, agli inconvenienti causati dalla famosa legge del giugno 1951. Ci riusciremo? Non so, ma lo ritengo difficile dato che non è possibile accontentare tutti. Probabilmente non accontenteremo, ad esempio, l'impiegato che così mi scrive: « Vorrei sapere se i benefici della legge Varriale debbono essere estesi non solo al personale di ruolo alla data del 23 marzo 1939, ma anche ai vincitori del concorso di gruppo C del 1940, in possesso del diploma di scuola media superiore, che, vistisi bloccati senza nessuna speranza di avanzamento per la saturazione dei posti per l'immissione di elementi squadristi, hanno dovuto abbandonare le loro amministrazioni ed entrare in un'altra amministrazione ».

Non arriveremo ad accontentare nessuno, ma dal momento che mi si sollecita a presentare un emendamento nel senso indicato nella lettera, vorrei sapere cosa ne pensano il relatore e il collega Lepore.

LEPORE. La mia proposta di legge riguarda gli impiegati che si trovavano in servizio alla data del 23 marzo 1939 perchè a quell'epoca fu commessa un'ingiustizia a favore dei non di ruolo. Se si estendessero le norme del provvedimento ad altri, si rischierebbe di non veder approvata la proposta di legge per ragioni di ordine finanziario.

ZOTTA, *relatore*. L'impiegato che ha scritto la lettera al senatore Fantoni, o era avventizio o era di ruolo nel 1939. Se era avventizio usufruisce già della legge del 1951, se era di ruolo usufruirà di questa proposta di legge.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono contrario a questa estensione.

DONATI. Mi consta che il Governo sta elaborando o ha elaborato un progetto di legge che modifica varie parti di quello Lepore. Non sarebbe pertanto il caso di rinviare la discussione per prendere conoscenza di questo progetto governativo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non esiste un progetto di legge governativo, ma soltanto la proposta di legge Lepore, alla quale, d'accordo col relatore onorevole Zotta, il Governo ha apporato qualche emendamento di pura forma.

DONATI. Un rinvio sarebbe sempre opportuno per conoscere tali emendamenti: il problema si trascina da tanto tempo e un breve ritardo non comprometterebbe nulla. Propongo quindi il rinvio di questa discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione fatta dal senatore Donati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo, mentre accetta integralmente il comma secondo ed il comma terzo dell'articolo unico della proposta di legge Lepore, propone, d'accordo con il relatore, alcune modifiche al primo comma di quell'articolo unico e aggiunge altri commi in cui, con maggiori particolari, si dice in so-

stanza la stessa cosa. Inoltre, il Governo propone un articolo secondo e un articolo terzo. L'articolo 2 è conforme ad un articolo della proposta di legge Varriale, che è opportuno introdurre in questa legge; analogamente l'articolo 3 riproduce la disposizione di una terza proposta di legge presentata all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Alliata per una riapertura dei termini.

LEPORE. Sono d'accordo con quanto è stato detto dall'onorevole Lucifredi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo alla Commissione che la discussione degli articoli della proposta di legge Lepore avvenga sul testo concordato fra il Governo ed il relatore. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo, dunque, all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo alla data del 23 marzo 1949 i quali posteriormente a tale data abbiano conseguito per concorso il passaggio a gruppo superiore sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Nei confronti del personale di gruppo C per il quale la promozione per esame sia prevista dai singoli ordinamenti per un grado diverso dall'XI, il settimo comma della legge citata si applica con riferimento a tale grado.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero, di cui al settimo comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuata ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora, dopo l'entrata in vigore della citata legge, siano stati effettuati scrutini per promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima o in base alle normali disposizioni, le promozioni conferite ai sensi del presente articolo vanno riportate alla data di decorrenza delle ultime effettuate per

lo stesso grado e gruppo, sempre che gli interessati possedessero a tale data, a norma del sesto comma del predetto articolo 13, l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

I promossi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli scrutini dopo tutti i candidati che hanno conseguita la promozione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha maturato l'anzianità richiesta ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può presentare la istanza prevista dall'articolo 1 della succitata legge n. 376 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che si vale della facoltà prevista nel comma precedente sarà collocato nei ruoli speciali transitori nell'ordine che deriva considerando la data di entrata in vigore della presente legge come la data di compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Propongo di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

I COMMISSIONE (Aff. della Prés. del Cons. e dell'int.)

99ª RIUNIONE (18 dicembre 1952)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta testè presentata dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la proposta di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

In seguito alle conclusioni negative presentate dalla 5ª Commissione finanze e tesoro sulla proposta di legge Varriale e dato il parere ad essa contrario del relatore, metto ai voti il rigetto della proposta stessa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.